

ASSOCIAZIONE GENOVESE ARCIERI

STATUTO SOCIALE APPROVATO DALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3/7/2009

Art.1 E' costituita in Genova, con domicilio in Via Stazione per Casella,4, un'Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile, denominata "Società Sportiva Dilettantistica Associazione Genovese Arcieri".

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto finanziario.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.2 Il distintivo della Società è uno scudetto azzurro di forma rotonda recante, in giallo, la denominazione AGA attraversata da una freccia e circondata dalla scritta Associazione Genovese Arcieri.

Art.3 Il Patrimonio della Società è costituito dalle quote associative sia annuali che di entrata, dai contributi, elargizioni e donazioni varie, dai proventi derivanti dalle attività sociali, da eventuali sponsorizzazioni, dai beni acquistati o comunque acquisiti dalla Società.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso dal sodalizio. In caso di scioglimento della Società, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, escludendosi ogni e qualsivoglia utilità diretta o indiretta, materiale o di favore ai Soci allora esistenti.

Art.4 La Società è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- a) Onorari, cioè Enti o persone eminenti in campo internazionale, nazionale o cittadino o che comunque, si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti della Società.
- b) Ordinari, cioè persone e che partecipano alle attività Sociali e pagano per intero la quota sociale
- c) Sostenitori, e cioè Enti o persone che intendono sostenere la Società con particolari apporti, comunque superiori alla quota sociale

Tutti i Soci di cui ai capoversi B e C, maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione hanno diritto al voto in sede di Assemblea.

Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il voto può essere delegato ad altro Socio ma ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art.5 La proclamazione del Socio onorario è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.6 Per l'ammissione a Socio l'interessato dovrà presentare domanda scritta al Presidente.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall' esercente la potestà parentale, che con ciò assume la rappresentanza del minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, escluso, ovviamente, il diritto di voto come espressamente citato dall'art. 4, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

L'accettazione avviene con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento dello stesso è data facoltà all'interessato di ricorrere, entro un mese dalla notifica all'Assemblea, che decide inappellabilmente nella sua prima riunione Ordinaria o Straordinaria sentito il Consiglio dei Sindaci.

Art.7 Con l'ammissione a Socio, questi accetta incondizionatamente le norme statutarie e regolamentari della Società.

Art.8 Ogni Socio ha l'obbligo morale di contribuire nei limiti delle sue possibilità al raggiungimento degli scopi della Società e di corrispondere la quota di entrata all'atto dell'iscrizione e la quota associativa annuale le cui entità sono stabilite in base all' art. 1 "TESSERAMENTO" del Regolamento Interno.

Art.9 La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni scritte e motivate.
- b) Per morosità nel pagamento delle quote sociali. La morosità matura automaticamente trascorsi 90 giorni dal termine del pagamento dell'esercizio Sociale.
- c) Per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio colpevole di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà, in contraddittorio con il Socio stesso, ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Il Socio radiato non può essere più riammesso.

Art.10 Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea .
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Comitato Esecutivo.
- d) Il Collegio dei Sindaci.

Art.11 L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita dai Soci aventi diritto al voto.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati, e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano gli Associati, anche se non intervenuti, o dissenzienti. Essa viene convocata:

- In sessione ordinaria almeno una volta all'anno da parte del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative; in questo caso, la convocazione dell'Assemblea è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che vi provvede nei tempi e nei modi previsti dal seguente Art 12 e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.
- In sessione straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, da parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso, qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro venti giorni dalla richiesta, vi provvede, entro i successivi dieci giorni, il Collegio dei Sindaci.

Art.12 La convocazione dell'Assemblea deve essere annunciata almeno 15 giorni prima della data fissata mediante comunicazione a tutti i Soci a mezzo di posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma, o comunque, con mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento ed affissione del relativo ordine del giorno all'Albo Sociale.

Alla convocazione dell'assemblea, per l'approvazione del bilancio, sarà allegato il rendiconto finanziario.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, un'ora dopo, con qualsiasi numero di intervenuti.

Art.13 L'Assemblea elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario e tre scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.

Art.14 Spetta all'Assemblea Ordinaria, in particolare, l'esame e l'approvazione della relazione morale e finanziaria, del rendiconto finanziario e del piano preventivo di attività, la fissazione delle quote sociali, l'elezione: del Comitato elettorale, del Presidente, dei Consiglieri dei Revisori dei Conti

Spetta all'Assemblea Straordinaria di apportare modifiche allo Statuto Sociale ed al Regolamento Interno, di deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del Patrimonio Sociale e di nominare i liquidatori.

Spetta all'Assemblea , in una qualunque delle sue forme, la proclamazione dei Soci Onorari ed il conferimento di cariche "ad Honorem" ed onorificenze.

Art.15 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del Consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità. Per deliberare modifiche alla Statuto Sociale è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. Per deliberare lo scioglimento della Società e della devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, e l'approvazione di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

Art.16 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea in conformità alle norme Federali che regolano la materia, da sei membri, di cui quattro eletti dall'Assemblea e due (con funzioni di Segretario e Tesoriere) cooptati dai membri elettivi. Il Consiglio Direttivo, in seduta plenaria, provvede alla nomina del Vice Presidente con funzioni di Vicario. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio Olimpico. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprono la medesima carica sociale in altre società o associazioni dilettantistiche sportive della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art.17 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente, o di almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare qualcuno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo è validamente costituito, purché rimanga in carica la maggioranza dei membri inizialmente eletti e sarà provveduto all'integrazione chiamandone a far parte il primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Sarà considerato dimissionario il membro del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo rimarrà assente per tre sedute consecutive.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) determinare l'importo delle quote associative, di entrata e di eventuali contributi aggiuntivi (*una tantum*), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- c) redigere il rendiconto finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme del presente Statuto
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati
- f) delibera i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci
- h) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
- i) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, concedere ipoteche, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- j) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art.1 di questo Statuto
- k) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.18 Il Consiglio Direttivo, nella veste di Commissione di Disciplina, delibera inoltre eventuali sanzioni e cioè l'irrogazione di:

- a) Richiamo scritto.
- b) Sospensione dalle attività Sociali con la conseguente automatica inibizione dell'esercizio del diritto di voto per tutta la durata della sanzione.
- c) Radiazione.

Le decisioni verranno prese, secondo i dettami dell'art. 9 comma C del presente Statuto, dopo l'esperimento di istruttoria per la quale dovrà essere incaricato un solo membro della Commissioni di Disciplina; il Socio potrà rivolgersi ai competenti Organi Federali.

Art.19 Il Presidente oppure, in caso di impedimento temporaneo e per sua delega , il Vice Presidente Vicario ha la rappresentanza legale della Società, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottopone a questi i provvedimenti, firma tutti gli atti della Società.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente Vicario, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art.20 Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vicepresidente e da due componenti del Consiglio Direttivo designati dallo stesso nella sua prima riunione. Ha compiti di ordinaria amministrazione purché non investano funzioni esclusive del Consiglio Direttivo al quale comunque può sostituirsi in caso di urgenza salvo ratifica del suo operato da ottenere alla prima riunione. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo che ne redige il verbale; in caso di impedimento fungerà da Segretario uno dei membri del Consiglio Direttivo su designazione del Presidente.

Art.21 Il Segretario redige i verbali delle sedute, collabora con il Presidente all'attuazione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, custodisce tutti i registri ed i materiali della Segreteria, cura l'affissione di copia delle decisioni e dei provvedimenti disciplinari nell'Albo delle Attività Sociali.

Art.22 Il Tesoriere ha il compito di tenere una ordinata contabilità dei movimenti finanziari della Società presentando annualmente un rendiconto finanziario consuntivo al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea. Cura inoltre la preparazione del rendiconto finanziario preventivo. Egli deve rendere atto del suo operato al Consiglio Direttivo.

Art.23 Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi ed un supplente. I Sindaci sono eletti dai Soci con voto segreto e durano in carica quattro anni. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro effettivo del Collegio subentra il supplente che rimane in carica fino alla successiva assemblea, la quale provvederà alla nomina del componente del Collegio effettivo e del supplente ad integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione Sociale e certifica il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo.

Art.24 Il Comitato Elettorale ha il compito di sottoporre ai Soci la lista dei candidati proposti, di controllare il regolare svolgimento delle elezioni, di proclamare gli eletti. Le operazioni elettorali si svolgono al termine dell'Assemblea ordinaria. Per le elezioni delle cariche Sociali vige l'apposito regolamento elettorale.

Art.25 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare, si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; tuttavia, entro il 30 Settembre, i Soci dovranno provvedere al rinnovo associativo ed al versamento della relativa quota.

Art.26 E' istituito un Albo Sociale delle attività in cui vengono pubblicate, per affissione, le principali vicende relative al funzionamento ed alla consistenza numerica dell'Associazione.

Art.27 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Art.28 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dettate in materia dalla Stato e dai Regolamenti della Fitarco, dalle norme generali del C.O.N.I., dal Codice Civile e dalle Leggi Speciali.